



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/12/2010

ADDI' 17/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Algo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAFFATA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS


ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE - LOLLOBRIGIDA

DELIBERAZIONE N. 594

Oggetto:

Criteri per l'applicazione dell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 riguardante la trasformazione da locazione permanente a locazione per non meno di 25 anni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata.





594 17 DIC. 2010 *pk*

OGGETTO: Criteri per l'applicazione dell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 riguardante la trasformazione da locazione permanente a locazione per non meno di 25 anni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Casa Terzo Settore Servizio Civile e tutela dei Consumatori.

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);

VISTO in particolare il comma 285 dell'art. 2;

VISTA la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 13 novembre 2003, n. 87/2003 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Rr 06 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Lr 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

VISTO in particolare l'art. 70 "Programmi di edilizia agevolata per la locazione permanente" della Lr n. 31/2008 summenzionata;

VISTA la D.G.R.L. 28 marzo 2003, n. 274 concernente l'aggiornamento elenco dei comuni del Lazio ad alta tensione abitativa;


VISTA la D.G.R.L. 03 ottobre 2000, n. 2036 concernente la ripartizione dei finanziamenti per la costruzione di alloggi in locazione ed approvazione dei bandi di concorso per la concessione di contributi alle cooperative edilizie ed alle imprese di costruzione;

VISTA la D.G.R.L. 04 agosto 2005, n. 710 concernente direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale fruente dei contributi regionali da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzioni e relativi consorzi di cui alla DGRL 2036/2000 summenzionata;

VISTE le D.G.R.L. 20 giugno 2003, n. 527 e 29 ottobre 2004, n. 1012 concernenti rispettivamente Bando di concorso per la predisposizione del Piano operativo regionale, la rimodulazione dello stesso piano operativo regionale (D.M. Infrastrutture 27 dicembre 2001, n. 2523) e 14 febbraio 2005, n. 136 "Utilizzazione dei fondi disponibili di edilizia residenziale pubblica agevolata";

VISTA la D.G.R.L. 03 agosto 2006, n. 489 concernente indirizzi e direttive per l'attuazione di programmi di edilizia residenziale fruente dei contributi regionali e ministeriali di cui al Decreto Ministeriale 2523/2001;





594 17 DIC. 2010 *OR*

VISTA la D.G.R.L. 11 settembre 2009, n 693 a mezzo della quale viene individuata la struttura competente a svolgere le attività amministrative finalizzate al rilascio del provvedimento finale di cui all'articolo 70 della Lr 24 dicembre 2008, n. 31 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009":

CONSIDERATO che:

- l'art. 70 della Lr n. 31/2008, prescrive che le cooperative edilizie e le imprese di costruzione che realizzano programmi costruttivi fruanti di finanziamento pubblico di edilizia agevolata, destinati alla locazione permanente, possano chiedere alla Regione di limitare il vincolo di locazione ad un periodo non inferiore a 25 anni;
- i programmi costruttivi in questione debbano essere localizzati in comuni definiti ad alta tensione abitativa ed i requisiti dei soci assegnatari o degli acquirenti, siano quelli previsti dalla normativa regionale in vigore;

ATTESO che:

- i programmi costruttivi fruanti di finanziamento pubblico di edilizia agevolata sono quelli indicati nelle Deliberazioni di Giunta regionale 2036/2000; 527/2003 e 1012/2004 di cui alle premesse;
- le Deliberazioni di Giunta regionale 710/2005 e 489/2006 disciplinano, specificamente, le procedure di finanziamento degli interventi edilizi destinati alla locazione permanente;


CONSIDERATO che:

- il procedimento oggetto della presente Deliberazione, originandosi dalla formalizzazione della istanza di cui all'articolo 70, della legge regionale 31/2008, è attività condizionata alla richiesta di parte e come tale non impatta sul contenuto e sulla integrità delle Deliberazioni di Giunta Regionale programmatiche e procedurali summenzionate;
- la istanza medesima, rivolta alla limitazione del vincolo di locazione non è atto obbligatorio ma rientra nella libera disponibilità del richiedente e la sua legittimazione discende da prescrizione normativa;

RITENUTO pertanto necessario:

- di fare salve le procedure di finanziamento riportate negli schemi di atto d'obbligo unilaterale ex art. 8 della Legge n.179/1992 e art. 9 della Legge n. 493/1993 allegati alle summenzionate Deliberazioni di Giunta regionale 710/2005 e 489/2006;
- di individuare nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, procedura e documentazione necessaria al rilascio del provvedimento finalizzato a limitare il vincolo di locazione permanente ad un periodo non inferiore ad anni 25;
- di approvare il contenuto dell'allegato A come sopra menzionato;





594 17 DIC. 2010 R

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;
all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il contenuto dell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione contenente criteri per l'applicazione dell'art. 70 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 31 concernente la trasformazione da locazione permanente a locazione per non meno di 25 anni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata;

Il provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet della Regione.

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 DIC. 2010



ALLEG. alla DELIB. N. 594 *R*
DEL 17 DIC. 2010



ALLEGATO A

OGGETTO: Criteri per l'applicazione dell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 riguardante la trasformazione da locazione permanente a locazione per non meno di 25 anni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica agevolata.

Premessa

La Regione Lazio come è noto ha finanziato programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata destinati alla locazione permanente. Si tratta in particolare dei programmi di cui alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 519 e 525 del 20 giugno 2003 per quanto riguarda i contributi concessi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 179/1992 nonché di quelli di cui alle deliberazioni 29 ottobre 2004 n. 1012 e 30 marzo 2005 n. 136 riguardanti rispettivamente il programma sperimentale ministeriale denominato "20.000 abitazioni in affitto" (D.M. Infrastrutture 27 dicembre 2001 n. 2523) ed i relativi fondi aggiuntivi regionali.

L'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 48/2008 - S.O. n. 168) dà facoltà alle Cooperative edilizie ed alle Imprese di costruzione - che realizzano programmi costruttivi fruanti di finanziamento pubblico di edilizia agevolata, destinati alla locazione permanente - di richiedere alla Regione di limitare la locazione ad una durata non inferiore a 25 anni.

Tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai programmi che sono localizzati nei Comuni definiti ad alta tensione abitativa, cioè in quei Comuni dichiarati tali e inseriti negli appositi elenchi (del CIPE e della Regione).

A tal fine, i suddetti operatori devono rivolgere apposita richiesta alla Regione che, concede la modifica della locazione da permanente a temporanea per una durata non inferiore ai 25 anni, con determinazione dirigenziale.


Al fine di consentire una sollecita istruttoria della richiesta, appare opportuno ed utile richiamare contenuti e modalità secondo i quali la richiesta vada rivolta e corredata.

1. Domanda

La richiesta alla Regione deve essere firmata dal Presidente o legale rappresentante della società ed essere preceduta da apposita deliberazione del competente organo sociale, la cui copia vada allegata alla domanda.

La richiesta deve contenere, oltre l'espreso intendimento della modifica della locazione, indicandone la durata prescelta, anche i seguenti dati ed elementi:

- a) Gli estremi del provvedimento regionale di programmazione e di finanziamento del programma costruttivo;
- b) la localizzazione comunale;
- c) lo stato di attuazione del procedimento costruttivo (lavori ancora da iniziare; lavori iniziati)



e ancora in corso; lavori ultimati) e quindi se è stato presentato alla Regione il Q.T.E. finale o solo quello iniziale;

- d) il numero di alloggi costruendi o ultimati e in quest'ultimo caso se sono stati oggetto del contratto di locazione.

Inoltre nella richiesta occorre precisare se è stato sottoscritto l'atto d'obbligo e stipulata la convenzione con il Comune contenente la clausola specifica della locazione permanente. Ovviamente, la richiesta non può non riguardare tutti gli alloggi compresi nel programma costruttivo finanziato dalla Regione.

Completata l'istruttoria, sarà formulata determinazione dirigenziale, la cui operatività tuttavia non può non essere subordinata al verificarsi delle condizioni appresso indicate.

2. Adempimenti successivi

Per l'ulteriore corso dei programmi costruttivi ammessi a finanziamento, destinati alla locazione permanente, il soggetto attuatore deve assolvere, fra l'altro, gli adempimenti relativi alla: a) sottoscrizione dell'atto d'obbligo; b) stipulazione della convenzione con il Comune.

Per tali adempimenti sono state impartite le direttive di cui alla D.G.R.L. 04 agosto 2005 n. 710 (in B.U.R.L. n. 26/2005 S.O. n. 1), per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 179/1992, ed alla D.G.R.L. 03 agosto 2006 n. 489 (in B.U.R.L. n. 26/2006), per gli interventi finanziati con il programma ministeriale denominato "20.000 abitazioni in affitto".


Alle suddette direttive è stato allegato lo schema dell'atto d'obbligo unilaterale (allegato B) che il soggetto attuatore deve obbligatoriamente sottoscrivere e trascrivere al competente Ufficio del Territorio.

Per quanto riguarda gli interventi costruttivi ammessi a finanziamento con i fondi del citato programma ministeriale la Direzione regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale ha provveduto a dare comunicazione al Ministero delle Infrastrutture dell'entrata in vigore dell'art. 70 della Lr n. 31/2008 e quindi della sua possibilità applicativa a seguito di richiesta dell'operatore interessato.

In relazione allo stato di avanzamento degli interventi costruttivi è da distinguere a seconda che l'atto d'obbligo e/o la Convenzione non siano state sottoscritti oppure che essi lo siano stati.

A - Atto d'obbligo non ancora sottoscritto

- Per gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 179/1992, l'operatore dovrà sottoscrivere l'atto d'obbligo come dal nuovo schema che viene allegato alla presente (ALLEGATO 1), che pertanto esclusivamente ai soli fini dell'articolo 70 l.r. 31/2008, sostituisce quello dell'allegato B della D.G.R.L. n. 710/2005.
- Per gli interventi finanziati ai sensi del Bando "20.000 abitazioni in affitto" può essere e seguito lo schema (Allegato B) della Deliberazione di Giunta regionale n. 489/2006, inserendo però nelle premesse, dopo il primo, il seguente capoverso: "- la Regione con determinazione dirigenziale n. del a seguito di richiesta della, in attuazione dell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31, ha autorizzato la modifica da locazione permanente a locazione temporanea per la



durata di anni 25". Ovviamente, seguendo il testo dell'Allegato B v'è inserito l'adattamento alla locazione a 25 anni.

L'operatore dovrà pertanto presentare alla Regione l'atto d'obbligo di cui sopra, trascritto alla competente Conservatoria.


Qualora non sia stata ancora sottoscritta la Convenzione con il Comune, l'operatore deve comunicare allo stesso Comune la determinazione dirigenziale autorizzativa della locazione a 25 anni ed ovviamente dovrà essere inserita nella stipulanda Convenzione la relativa clausola.

B - Atto d'obbligo già sottoscritto

L'atto d'obbligo già sottoscritto dovrà essere modificato per quanto riguarda le clausole che espressamente si riferiscono alla locazione permanente; modifiche alle quali, ai sensi dell'art. 2 dell'atto sottoscritto, la Regione - con la suddetta determinazione - darà il proprio benestare.

Per le modifiche da apportare si rinvia al testo allegato alla presente (Allegato 2).

Per quanto riguarda la Convenzione l'operatore dovrà interessare il Comune competente con il quale andranno concordate forme e modalità per adeguare la Convenzione stessa alla locazione avente una durata non inferiore a 25 anni.



ALLEGATO 1

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

ATTO D'OBBLIGO

PER LA LOCAZIONE A 25 ANNI DI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA

(Finanziati ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 179/1992)

- da parte della Società " _____ "
- per beni in _____, località _____.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ nel mio studio.


Innanzi a me _____ Notaio in _____ con studio in Via _____ iscritto nel Collegio Notarile di _____, senza l'assistenza dei testimoni alla quale con il mio consenso dichiara di rinunciare l'infrascritto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto per mezzo di rappresentante infraindicato,

- " _____", con sede legale in _____ Via _____ n. _____, con iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale numero _____, capitale sociale € _____ interamente versato (che in appresso potrà essere indicata anche brevemente " _____" ovvero Società), in persona di _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale ove sopra, _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della Società, abilitato in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale.

Il comparente che interviene in rappresentanza come sopra specificato mi richiede di far constare con il presente atto quanto segue.

PREMESSO CHE

- la " _____", in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. _____



del _____, e a seguito della domanda dell'operatore che si allega a quest'atto sotto la lettera "A", è assegnataria da parte della Regione Lazio di contributi pubblici di cui alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179 ("locazione permanente"), per la realizzazione di un intervento residenziale composto da numero _____ alloggi _____ e numero _____ posti auto in autorimessa comune/posti auto scoperti/box per auto/ nel Comune di _____ nel Piano di Zona " _____ " della Legge n. 167/1962, comparto " _____ ";

- la Regione con determinazione dirigenziale n... del ... a seguito di richiesta della in attuazione dell'art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31, ha autorizzato la modifica da locazione permanente a locazione temporanea per la durata di anni 25;

- in data _____ con atto a rogito del Notaio _____ rep. n. _____ registrato il _____ e trascritto il _____ al n. _____ di formalità, è stata stipulata tra il Comune di _____ e la " _____ " la convenzione ex art. 35 della Legge n. 865/1971 per la concessione in diritto di superficie per novantanove anni (rinnovabile) delle relative cubature assegnate dal Comune, sull'area del piano di zona " _____ " estesa circa mq. _____ costituente il comparto _____, confinante con _____ salvo altri, distinta in Catasto Terreni al foglio _____, particelle _____;

- la fruizione dei benefici contributivi di cui alla Legge 17 febbraio 1992 n. 179 da parte della Regione Lazio, comporta che gli alloggi ricompresi in detto intervento devono essere concessi in locazione, secondo le disposizioni della stessa Legge n. 179/1992 e con riferimento alle relative direttive emanate dalla Regione Lazio e che inoltre la destinazione degli alloggi a locazione per anni non potrà essere variata;

- in forza della citata convenzione comunale, la " _____ " ha realizzato il relativo programma edilizio, formato da un fabbricato composto dalle indicate porzioni immobiliari, meglio rappresentate nelle planimetrie catastali depositate al Catasto Fabbricati a corredo delle singole denunce di accatastamento, e individuate attualmente in Catasto Fabbricati del competente Ufficio del Territorio al foglio _____ particella _____ subalterni _____ e intestati alla ditta della Società " _____ " proprietaria del fabbricato e del Comune di Roma concedente dell'area;

Viste le norme in vigore e le relative direttive regionali, le quali stabiliscono che le disposizioni di cui alle leggi di finanziamento e le relative direttive regionali siano recepiti dall'operatore in convenzione o in apposito atto d'obbligo, secondo lo schema approvato



dalla Regione e siano trascritte alla Conservatoria dei Registri Immobiliari;

- la Regione Lazio al fine di cui sopra ha richiesto alla " _____ " usufruente del contributo stesso e proprietaria superficiaria dell'area su cui insistono le descritte porzioni immobiliari, la presentazione di un atto d'obbligo unilaterale, ad integrazione della convenzione comunale suddetta, mediante il quale si obblighi irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio al pieno rispetto delle disposizioni di legge e di quelle emanate dalla Regione stessa in adempimento alla Legge n. 179/1992, secondo lo schema - tipo del relativo atto d'obbligo predisposto;


CIO' PREMesso

desiderando la " _____ " con sede in _____ uniformarsi a quanto viene richiesto dalla Legge e dalla Regione Lazio, con il presente atto per se, successori ed aventi causa, a mezzo del proprio rappresentante sopraindicato si obbliga irrevocabilmente e definitivamente a sottoporre le porzioni immobiliari, alloggi ed accessori facenti parte dell'intervento edilizio citato in premessa, alla normativa in merito e alle relative disposizioni della Regione Lazio come segue.

Art. 1

La " _____ ", s'impegna a rispettare le seguenti disposizioni della Regione Lazio, assumendone correlative obbligazioni:

1. Gli alloggi da realizzare dovranno essere mantenuti in locazione **per..... anni;**
2. Alla locazione **per la suddetta durata** sono destinati - ovvero assegnati in godimento permanente - gli alloggi ammessi a finanziamento;
3. Gli alloggi devono essere locati a soggetti che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in vigore, alla data del contratto di locazione, ovvero dal verbale di assegnazione;
4. Il contratto di locazione da stipulare tra operatore e conduttore deve avere durata non inferiore a quanto stabilito dall'art. 2 Legge n. 431/1998 e può essere rinnovabile;



5. Qualora il contratto sia legittimamente risolto prima della sua naturale scadenza, l'operatore è tenuto a stipulare un nuovo contratto, con un nuovo soggetto che abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente;

6. Ogni contratto dovrà essere soggetto a registrazione;

7. Il conduttore non può sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto;

8. Per le Imprese: il canone annuo di locazione è determinato nella misura percentuale sottoscritta dall'operatore nella domanda di partecipazione al bando di cui alla D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036, con il quale il programma è stato ammesso a finanziamento, in rapporto al prezzo di cessione stabilito in convenzione dal Comune, in applicazione al piano finanziario di cui all'art. 8 della Legge n. 179/1992.


Per le Cooperative: il canone annuo di locazione è determinato nella misura percentuale sottoscritta dall'operatore nella domanda di partecipazione al bando di cui alla D.G.R.L. 03 ottobre 2000 n. 2036, con il quale il programma è stato ammesso a finanziamento, in rapporto con il piano finanziario di cui all'art. 8, comma 3 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, e non superiore al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del prezzo convenzionale stabilito in convenzione dal Comune.

Il canone di locazione è aggiornato ogni anno in misura pari al 75% (settantacinque per cento) della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente;

9. In aggiunta al canone di locazione, sono a carico del conduttore le spese di amministrazione, quelle relative ai servizi condominiali ed alla manutenzione ordinaria, nonché il deposito cauzionale;

10. Il recesso e l'inadempimento del locatario, nonché la successione nel contratto di locazione, sono disciplinati dagli articoli n. 4 - 5 - 6 della Legge n. 392/1978, nonché ove applicabile dall'art. 17 della Legge n. 179/1992, ai quali si rinvia;

11. Il soggetto attuatore ammesso a finanziamento restituirà, rivalutata, l'ulteriore agevolazione consistente nell'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del costo



convenzionale, in quindici annualità costanti a partire dal 31° (trentunesimo) anno, che decorrerà dalla data dell'integrale erogazione dell'anticipazione;

12. La rivalutazione dell'anticipazione sarà determinata in base all'incremento percentuale dell'indice I.S.T.A.T. per le famiglie di operai ed impiegati, verificato dal primo gennaio dell'anno successivo alla data dell'integrale erogazione dell'anticipazione fino al 31 (trentuno) dicembre del 30° (trentesimo) anno posteriore alla stessa data;

13. Ogni vendita in blocco deve prevedere l'applicazione delle obbligazioni previste nel presente atto d'obbligo, sottoscritte dall'operatore ammesso a finanziamento e non potrà essere effettuata qualsiasi vendita sia pur in blocco prima della scadenza dell'ottavo anno.

Art. 2


Le obbligazioni assunte con il presente atto, da trasciversi all'Ufficio del Territorio di Roma a norma del comma 6 dell'art. 1 della Legge n. 136/1999 a favore della REGIONE LAZIO (codice fiscale numero _____) e a carico della " _____ " sopradetta, con ampio esonero da responsabilità per il Conservatore, non potranno essere cancellate o modificate senza il benestare della Regione Lazio.

Le spese di quest'atto ed ogni altra inerente e conseguente, anche per la sua registrazione e trascrizione, sono a carico della Società contraente.

(aggiungere in caso di Cooperative edilizie)

che chiede l'applicazione delle norme di favore previste per gli atti delle Società cooperative in particolare quelle portate dal D.L. n. 331/1993 convertito nella Legge 29 ottobre 1993 n. 427, ivi compresa l'esenzione del bollo, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia direzione ed in parte a mano da me Notaio, è da me letto al comparente che da me interpellato lo conferma ed approva.



ALLEGATO 2

MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTO D'OBBLIGO GIA' SOTTOSCRITTO

L'atto di modifica da sottoscrivere deve contenere nella premessa il riferimento all'atto d'obbligo già sottoscritto e trascritto nonché riportare la seguente frase: ***“la Regione con determinazione dirigenziale n. ___ del ____, a seguito di espressa richiesta della società _____, in attuazione dell’art. 70 della Lr 24 dicembre 2008 n. 31, ha autorizzato la modifica da locazione permanente a locazione temporanea per la durata di anni 25 e che pertanto occorre procedere alla relativa modifica delle premesse e delle clausole del suddetto atto d’obbligo rep. _____ del _____”.***

Le modifiche da apportare all'atto già sottoscritto sono le seguenti:

- nelle premesse: sostituire le parole fra parentesi “locazione permanente” con quelle “a locazione per 25 anni”;
- nell’articolato: al punto 1 sostituire le parole “in via permanente” con “per 25 anni”;
- al punto 2 sostituire la parola “permanente” con le parole “per la suddetta durata”.

